

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.30 del 15 luglio 2005

INDICE

Titolo I - Parte generale

Sezione I - Disposizioni generali

Articolo 1 - Principi e finalità

Articolo 2 - Oggetto

Articolo 3 - Definizioni

Articolo 4 - Fonti normative

Sezione II - Attribuzioni e competenze

Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio Comunale

Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale

Articolo 7 - Competenze del Segretario comunale

Articolo 8 - Competenze dei Responsabili del Servizio

Sezione III - Disposizioni comuni

Articolo 9 - Pubblicità e trasparenza

Articolo 10 - Diritto d'accesso e comunicazioni

Titolo II - Procedure di affidamento

Sezione I - Modalità di negoziazione

Articolo 11 - Determinazioni a contrattare e relative procedure

Articolo 12 - Criteri e modalità di negoziazione

Articolo 13 - Procedure di affidamento mediante trattativa privata

Articolo 14 - Trattativa privata preceduta da pubblicazione di bando

Articolo 15 - Trattativa privata mediante gara ufficiosa

Articolo 16 - Affidamenti in economia

Articolo 17 - Concessioni di lavori pubblici

Articolo 18 - Project financing

Articolo 19 - Concorsi di idee e di progettazione

Sezione II - Sponsorizzazioni

Articolo 20 - Oggetto della sponsorizzazione

Articolo 21 - Procedimento di scelta dello sponsor

Articolo 22 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

Articolo 23 - Regime fiscale

Sezione III - Commissioni di gara

Articolo 24 - Composizione delle Commissioni di gara

Articolo 25 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione

Titolo III - Adempimenti connessi alla stipulazione

Sezione I - Formalizzazione e garanzie

Articolo 26 - Stipulazione degli atti negoziali

Articolo 27 - Calcolo dell'importo contrattuale

Articolo 28 - Depositi cauzionali provvisori

Articolo 29 - Depositi cauzionali definitivi

Articolo 30 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione

Titolo IV - Disposizioni sull'esecuzione dei contratti

Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti

Articolo 31 - Subappalto

Articolo 32 - Penalità

Articolo 33 - Inadempimenti e risoluzioni contrattuali

Articolo 34 - Liquidazione delle prestazioni

Sezione II - Modificazioni del contratto

Articolo 35 - Divieto di cessione del contratto

Articolo 36 - Cessioni di credito

Articolo 37 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e rami d'azienda

Titolo I - Parte generale
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto di cui all'articolo 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. La predetta attività si ispira ai principi fondamentali di cui all'articolo 97, comma 1 della Costituzione, e più precisamente:
 - di buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa;
 - di imparzialità, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.

Articolo 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, i rapporti negoziali descritti al successivo articolo 3 conclusi per iscritto tra il Comune e soggetti terzi, dai quali derivi un'entrata o una spesa ovvero a contenuto non patrimoniale dai quali derivino comunque diritti e/o obbligazioni.
2. I termini "scritto" o "per iscritto" contenuti nel presente regolamento designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere anche informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

Articolo 3 -Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, s'intendono per:
 - a) "contratto", il negozio giuridico posto in essere tra il Comune ed un soggetto pubblico o privato, per costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ai sensi dell'articolo 1321 e seguenti del codice civile;
 - b) "accordo di programma", l'atto posto in essere fra enti diversi, ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000, ed approvato dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa, finalizzato all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
 - c) "intesa", quell'atto posto in essere tra enti diversi, frutto di una collaborazione paritaria per la realizzazione di interessi comuni o per la definizione di un programma coordinato;
 - d) "concessione di lavori pubblici", il contratto avente ad oggetto un appalto pubblico di lavori nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
 - e) "concessione di servizi", il contratto avente ad oggetto un appalto pubblico di servizi nel quale il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
 - f) "accordo quadro", l'accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
 - g) "contratto di sponsorizzazione", il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative o attività, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale.

Articolo 4 - Fonti normative

1. L'attività negoziale del Comune è disciplinata dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e regionali e/o delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del formale adeguamento. In particolare la composizione delle commissioni di gara di cui al Titolo II, Sezione III, sarà automaticamente conformata alle eventuali previsioni di legge successivamente intervenute in materia.

Sezione II - Attribuzioni e competenze

Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, è competente all'adozione degli atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. Il presente Regolamento costituisce altresì definizione di criteri generali in materia contrattuale.

Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale adotta, nell'ambito delle sue competenze, gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili del Servizio.
2. Al fine di assicurare i principi dell'uniformità e della trasparenza dell'azione amministrativa, la Giunta Comunale adotta ove possibile e nel rispetto dei principi stabiliti nel presente Regolamento deliberazioni che definiscono criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.
3. La Giunta Comunale, è in particolare competente:
 - a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche. Resta in ogni caso salva la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica;
 - b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto ex articolo 24 Legge 109/1994 e s.m.i. ed articolo 344 Legge 2248/1865 all. F, limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere;
 - c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 25, comma 1 Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 9 D.P.R. 554/1999 e s.m.i. che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto di variante;
 - d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice;
 - e) all'approvazione dello schema di accordo bonario ex articoli 31-bis Legge 109/1994 e s.m.i. e 149 D.P.R. 554/1999 e s.m.i.;

Articolo 7 - Competenze del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c) del D. L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.

Presiede altresì le commissioni di gara previste dal presente regolamento.

Articolo 8 - Competenze dei Responsabili del Servizio

1. In coerenza con il disposto di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ai Responsabili del Servizio del Comune compete la responsabilità gestionale degli obiettivi negoziali fissati dagli organi dell'ente.
2. Ai Responsabili del Servizio competono in particolare i seguenti atti:
 - a) l'adozione delle determinazioni a contrattare, nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione o negli eventuali atti d'indirizzo emanati dalla Giunta, e delle determinazioni di impegno di spesa;
 - b) l'indizione delle gare d'appalto di lavori pubblici, di forniture e di servizi, per qualsiasi importo;
 - c) l'approvazione del disciplinare di gara, qualora redatto;
 - d) la redazione e la pubblicazione di avvisi e bandi di gara, di lettere di invito alle licitazioni private, agli appalti concorso e alle trattative private;
 - e) le determinazioni di aggiudicazione e di affidamento;
 - f) le trattative private di qualsiasi importo;
 - g) l'affidamento degli incarichi professionali;
 - h) la presa d'atto delle modifiche di ragioni sociali di ditte contraenti, ivi comprese eventuali trasferimenti, cessioni, fusioni, di imprese ed affitti di aziende;
 - j) le varianti progettuali ex articoli 25, comma 1 Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 9 D.P.R. 554/1999 che rientrano nella disponibilità del quadro economico;
 - k) le varianti migliorative ex articoli 25, comma 3, secondo periodo Legge 109/1994 e s.m.i. e 134, comma 10 D.P.R. 554/1999;
 - l) l'autorizzazione al subappalto ex articolo 18 Legge 55/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
 - m) l'esonero dalla prestazione delle cauzioni nonché lo svincolo delle stesse;
 - n) l'approvazione del certificato del collaudo relativo a lavori le cui contabilità non presentino riserve da parte della ditta appaltatrice e del certificato di regolare esecuzione;
 - o) la consegna anticipata dei lavori
 - p) la proroga del termine di ultimazione lavori;
 - q) l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 32;
 - r) l'adozione dell'accordo bonario come approvato dal precedente articolo 6, comma 3, lettera e) e la relativa spesa;
 - s) la risoluzione del rapporto contrattuale al verificarsi delle condizioni previste nel contratto medesimo ed in ogni caso per inadempimento ai sensi del Codice Civile;
 - t) le autorizzazioni alle cessioni del credito di cui al successivo articolo 36;
 - u) l'incameramento delle cauzioni provvisorie e definitive.
3. Nell'ambito degli elementi individuati nelle determinazioni a contrattare, spettano ai Responsabili del Servizio che hanno adottato queste ultime tutti quei compiti funzionali all'attuazione ed esecuzione dei contratti ed all'effettuazione di adeguati controlli di risultato.

Sezione III - Disposizioni comuni

Articolo 9 - Pubblicità e trasparenza

1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, l'Amministrazione assicura la più ampia pubblicizzazione delle iniziative contrattuali, prima e dopo l'espletamento delle gare.

2. L'esito delle procedure di gara ad evidenza pubblica è comunicato tramite pubblicazione all'Albo Pretorio dal giorno successivo all'aggiudicazione e fino al quindicesimo giorno successivo.
3. Da quest'ultima data decorre il termine per eventuali impugnative ai sensi degli articoli 21 e 23bis della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e s.m.i..

Articolo 10 - Diritto d'accesso e comunicazioni

1. Le sedute di gara per aste e licitazioni private da aggiudicare al massimo ribasso sono pubbliche.
2. Le sedute delle Commissioni per aste e licitazioni private da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, per appalti concorso, per concessioni e project financing non sono pubbliche, ad eccezione della seduta per l'esame dell'ammissibilità delle istanze e di quelle per l'apertura delle offerte economiche e di aggiudicazione provvisoria.
3. Le sedute delle Commissioni di gara per i concorsi di idee e di progettazione non sono pubbliche, ad eccezione della seduta preliminare e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta secondo la procedura prevista dall'articolo 19 del presente regolamento.
4. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato svolgimento delle sedute stesse, facendone richiesta al presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.
5. I partecipanti alle procedure di gara ad evidenza pubblica interessati ad ottenere un'espressa comunicazione sull'avvenuta aggiudicazione devono inoltrare richiesta scritta, preferibilmente con e-mail all'indirizzo di posta elettronica del Comune, entro il termine di quindici giorni successivi all'aggiudicazione stessa, ferma restando la decorrenza del termine per eventuali impugnative di cui al secondo comma del precedente articolo 9.
6. A richiesta da parte dei concorrenti il responsabile del procedimento comunica altresì le caratteristiche ed i vantaggi propri dell'offerta risultata aggiudicataria ed il nome del concorrente al quale è stato aggiudicato l'appalto, fatta salva l'omissione di talune informazioni qualora ricorrano le seguenti condizioni:
 - che siano di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
 - che siano contrarie al pubblico interesse;
 - che siano lesive di interessi commerciali legittimi delle imprese;
 - che pregiudichino la concorrenza tra fornitori.
7. I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati dal Comune come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
8. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/1990 e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.

Titolo II - Procedure di affidamento

Sezione I - Modalità di negoziazione

Articolo 11 - Determinazioni a contrattare e relative procedure

1. La determinazione a contrattare è adottata dal Responsabile del Servizio titolare del capitolo di spesa o di entrata e deve contenere tutti gli elementi indicati nel 1° comma dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Piemonte e in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Relativamente alle gare per la realizzazione di lavori od opere pubbliche, le determinazioni a contrattare ed i relativi bandi o lettere d'invito prevedono la riserva di facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dal Comune o da diverse stazioni appaltanti. Analoga facoltà è prevista nelle determinazioni a contrattare nei relativi bandi o lettere d'invito per gli affidamenti di servizi e forniture qualora i concorrenti risultino, da provvedimenti adottati da Autorità pubbliche, essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di appalti affidati dal Comune o da diverse stazioni appaltanti.
4. La Giunta Comunale può adottare deliberazioni che individuino preventivamente ed in via generale modalità di affidamenti caratterizzati da peculiarità tecniche e specificità tipologiche.
5. L'effettiva osservanza di quanto stabilito nelle deliberazioni quadro dovrà risultare nelle singole determinazioni a contrattare.

Articolo 12 - Criteri e modalità di negoziazione

1. La stipulazione degli atti negoziali è subordinata alla adozione di apposito provvedimento emanato secondo la specifica competenza, con assunzione di impegno sugli interventi o capitoli di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati.
2. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri e, ove occorra, lo schema di contratto, nei quali sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni.
Tali capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:
 - a) le specifiche tecniche;
 - b) i termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione del servizio ed esecuzione dei lavori;
 - c) le modalità di controllo e collaudo di conformità;
 - d) la garanzia che il contraente deve prestare per assicurare l'adempimento degli impegni;
 - e) le penalità per ritardi, difformità ed altre eventuali inadempienze.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
4. La scelta del contraente deve avvenire attraverso una delle seguenti procedure:
 - a. asta pubblica;
 - b. licitazione privata;
 - c. appalto concorso.
5. Nelle fattispecie ed entro i limiti indicati nei successivi articoli 13, 14, 15, 16 è ammesso il ricorso a:
 - a. trattativa privata;
 - b. affidamento in economia.

Articolo 13 - Procedure di affidamento mediante trattativa privata

1. L'Amministrazione procede mediante trattativa privata:
 - a) nelle ipotesi previste dalla normativa nazionale, regionale ed europea per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
 - b) in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381, nei casi in cui non ricorra a procedure di evidenza pubblica.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri previsti dalla Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 18 e nei relativi provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in attuazione della legge medesima.

Articolo 14 - Trattativa privata preceduta da pubblicazione di bando

1. La trattativa privata preceduta da pubblicazione del bando, è avviata previa adozione di un provvedimento da parte del Responsabile del Servizio, che stabilisce le modalità e le condizioni della gara.
2. Per le trattative private di importo inferiore alla soglia comunitaria degli appalti il bando è pubblicato all'Albo Pretorio.

Articolo 15 - Trattativa privata mediante gara ufficiosa

1. Alle gare ufficioso vengono invitate non meno di cinque ditte, idonee per lo specifico settore di fornitura e/o servizio, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di ditte sufficiente.
2. Le ditte sono invitate mediante lettera raccomandata in conformità ad un modello tipo. In casi d'urgenza gli inviti alle offerte possono essere inoltrati tramite fax o posta elettronica. Dovrà comunque risultare agli atti la data dell'invito delle imprese e del ricevimento delle offerte, nonché il contenuto delle medesime.

Articolo 16 - Affidamenti in economia

1. Possono eseguirsi in economia i servizi, le forniture ed i lavori fino all'importo di 50.000,00 Euro, IVA esclusa.
2. Il limite di importo di cui al comma 1 è riferito all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più lavori e forniture, di beni o servizi.
3. I Servizi possono procedere all'affidamento in economia delle forniture di servizi di seguito elencate e sempreché non siano stati definiti contratti quadro nella relativa tipologia merceologica:
 - a) forniture minute od urgenti di materiale per ufficio al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
 - b) manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
 - c) acquisto ed installazione di manufatti ed impianti relativi agli adeguamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
 - d) acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
 - e) ogni altra acquisizione di servizi o fornitura di beni o somministrazione periodica o continuativa di beni o servizi necessari al funzionamento degli organi istituzionali ed alla realizzazione delle attività del Comune.
4. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:
 - a) lavori di manutenzione, riparazione e adattamento di opere od impianti, con relativi infissi, accessori e pertinenze;

- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza in genere e per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro in particolare;
 - c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - d) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
5. Gli affidamenti in economia, qualora non siano eseguiti in amministrazione diretta, sono effettuati con le modalità della trattativa privata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'articolo 15 del presente Regolamento.
6. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 Euro, con esclusione dell'IVA.
7. L'affidamento può essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione o da buono d'ordine, con i quali il Responsabile del servizio dispone l'ordinazione dei beni, dei servizi o dei lavori.
8. L'acquisizione di beni e servizi minori, per il funzionamento del Comune, previamente autorizzati semestralmente, possono essere perfezionati da buono d'ordine entro il limite di spesa di 5.000,00 Euro, con esclusione dell'IVA.

Articolo 17 - Concessioni di lavori pubblici

1. L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste dalla Legge 109/1994 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999, a cui espressamente si rimanda.
2. In tali casi la Commissione di gara sarà composta con le modalità indicate all'articolo 24 del presente regolamento.
- I compensi dei commissari saranno determinati di volta in volta con apposita determinazione che ne impegnerà conseguentemente la relativa spesa sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 25.
3. I rapporti negoziali tra la Stazione appaltante ed il concessionario s'intendono interamente disciplinati dal contratto di concessione come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.

Articolo 18 - Project financing

1. La realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso al "project financing", con risorse totalmente o parzialmente a carico del privato denominato promotore, è disciplinato dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il Comune predispone, entro 20 giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici, un avviso pubblico indicativo delle opere da effettuare con la procedura sopracitata, al fine di ricevere le proposte da parte del/i promotore/i entro i termini indicati all'articolo 37 bis della Legge 109/1994 e s.m.i..
3. La proposta a base di gara del "promotore" è in ogni caso vincolante qualora non vi siano altre offerte nella licitazione privata, ai sensi dell'articolo 37 quater, comma 2 Legge 109/1994 e s.m.i..
In tal caso il Responsabile del Servizio proponente provvede, con determinazione a:
- dare atto che non sussistono altre offerte;
 - dare atto che il promotore riveste pertanto la qualifica di concessionario sulla base della documentazione posta a base di gara e precedentemente approvata.
4. Si applicano, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, le disposizioni di legge e di regolamento, compreso il presente, relative alla concessione di lavori pubblici, in quanto compatibili.

Articolo 19 - Concorso di idee e di progettazione

1. Il concorso di idee è un procedimento di scelta di piani o idee relativi ad opere pubbliche da svolgersi

nelle forme dell'asta pubblica con le modalità previste degli articolo 57 e 58 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio.

2. Il premio per l'idea vincitrice, non necessariamente in denaro, viene stabilito nel bando di gara, così come dev'essere ivi prevista la facoltà di non procedere all'attribuzione del medesimo in caso di elaborati ritenuti dalla commissione giudicatrice di qualità insufficiente. A gara avvenuta il Comune acquisisce in proprietà l'idea vincitrice.
3. Il concorso di progettazione, ha per oggetto la redazione di un progetto preliminare ed è da svolgersi nelle forme dell'asta pubblica o, qualora sussistano particolari ragioni, mediante il ricorso alla licitazione, ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.
4. Il compenso per il vincitore del concorso di progettazione viene determinato nel bando di gara con le modalità di cui all'articolo 59 del D.P.R. 554/1999. A gara avvenuta il Comune acquisisce in proprietà il progetto vincitore.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando di gara, previa indicazione del relativo corrispettivo, la possibilità di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione ed eventuale direzione lavori, con il vincitore medesimo.
6. La Commissione di gara per il concorso di idee e di progettazione sarà composta con le modalità indicate al successivo articolo 24.
7. Per la presentazione e la valutazione delle idee e proposte progettuali deve essere garantito l'anonimato dei concorrenti. Parimenti la predisposizione della graduatoria delle idee e proposte deve garantire l'anonimato dei concorrenti.
8. Nella seduta conclusiva la Commissione provvede all'identificazione nominativa dei concorrenti.

Sezione II - Sponsorizzazioni

Articolo 20 - Oggetto della sponsorizzazione

1. Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture, iniziative e lavori; la sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o *facere* da parte dello sponsor.

Articolo 21 - Procedimento di scelta dello sponsor

1. L'affidamento della sponsorizzazione è preceduto dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte.
2. L'avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio. E' inoltre pubblicizzato in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione.

L'avviso contiene almeno i seguenti dati:

- l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;
- le modalità ed il termine di presentazione delle proposte;
- i criteri di valutazione delle proposte.

3. Le proposte sono valutate da una Commissione formata da tre componenti, compreso il Segretario comunale che la presiede.
4. E' ammesso l'affidamento diretto della sponsorizzazione quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 20.000,00 Euro, con esclusione dell'IVA.

Articolo 22 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni

1. E' facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
 - ravvisi motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Articolo 23 - Regime fiscale

1. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il relativo valore.
2. Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o *facere* da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emette fattura per il valore dell'utilità fornita.
3. In caso di sponsorizzazione in cui per la promozione d'immagine dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata tributaria per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o di altra natura, l'operazione non è rilevante agli effetti IVA e quindi non viene emessa alcuna fatturazione.

Sezione III - Commissioni di gara

Articolo 24 - Composizione delle Commissioni di gara

1. Le Commissioni di gara previste dal presente Regolamento sono composte da un numero dispari di componenti non superiori a cinque, compreso il Segretario comunale, che la presiede e provvede alla nomina dei restanti componenti.
2. La scelta dei componenti della Commissione è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto della procedura.
3. Della Commissione possono far parte tecnici o professionisti esterni particolarmente competenti nella specifica materia oggetto della gara.

Articolo 25 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione

1. Il compenso per componenti delle Commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri comunali, per ogni seduta di gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Responsabile del Servizio che indice l'appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento.

Titolo III - Adempimenti connessi alla stipulazione

Sezione I - Formalizzazione e garanzie

Articolo 26 - Stipulazione degli atti negoziali

1. La stipulazione degli accordi e intese di cui all'articolo 3 lettere b) e c) del presente Regolamento con soggetti pubblici spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
2. La stipulazione dei contratti spetta, salvo quanto disposto ai successivi commi 3 e 4, al Responsabile del Servizio che ha adottato la determinazione che conclude il procedimento di negoziazione.
3. La legale rappresentanza del Comune negli atti concernenti successioni spetta al Sindaco.
4. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Responsabile del Servizio del Settore Finanziario.
5. Il Responsabile del Servizio che stipula il contratto, nonché l'ufficiale rogante, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.
6. Non è necessario che gli allegati alla deliberazione di approvazione del contratto siano inseriti quali allegati dell'atto stesso, purché il contraente del Comune ne attesti la conoscenza.
7. Nella procedura di project financing, in caso di aggiudicazione intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di affidamento al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Responsabile del Servizio del Settore proponente, dato atto con determinazione dell'esito della procedura, approva ed invia lo schema di contratto di concessione al Segretario comunale per la formale stipulazione.
8. In caso di concorso di idee o di progettazione la formale stipulazione del relativo contratto spetta al Responsabile del Servizio proponente, il quale provvederà, con apposita determinazione dirigenziale, ad approvare il preventivo di parcella ed il suddetto contratto, nonché ad impegnare la relativa spesa.
9. In caso di appalto concorso, con determinazione del Responsabile del Servizio proponente l'appalto si provvede all'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.

Articolo 27 - Calcolo dell'importo contrattuale

1. Per affidamenti suddivisi in lotti successivi o comunque frazionati, ai fini del calcolo dell'importo contrattuale, si considera sempre l'importo complessivo finale.
2. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:
 - a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
 - b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

Articolo 28 - Depositi cauzionali provvisori

1. Per la partecipazione alle gare pubbliche è richiesto un deposito cauzionale provvisorio, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati nel bando o nella lettera d'invito, in conformità alle norme vigenti.
2. Ove non disposto diversamente dalla legge la somma da depositarsi per la partecipazione alle gare è fissata, secondo le circostanze, fra il due ed il dieci per cento dell'importo a base di gara.
3. Il responsabile del procedimento provvede alla restituzione dei depositi provvisori alle ditte non risultate aggiudicatrici.

4. Il responsabile del procedimento provvede altresì allo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario solo dopo che lo stesso ha provveduto agli adempimenti connessi con il perfezionamento contrattuale dell'affidamento.

Articolo 29 - Depositi cauzionali definitivi

1. Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito in contanti o in titoli di Stato, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi di legge.
2. Allo svincolo della cauzione definitiva provvede il Responsabile del Servizio che ha adottato la determinazione a contrattare.
3. Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con positivo accertamento attestato dal Responsabile del Servizio competente.
4. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 20.000,00 Euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva.
5. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale viene richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.
6. L'appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Articolo 30 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione

1. Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'assunzione delle spese di atto a carico del Comune deve formare oggetto di espressa previsione nel relativo provvedimento.

TITOLO IV - Disposizioni sull'esecuzione dei contratti

Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti

Articolo 31 - Subappalto

1. Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è autorizzato con determinazione del Responsabile del Servizio alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.
3. Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 giorni, dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, l'Amministrazione procede direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'Amministrazione la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.

Articolo 32 - Penalità

1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente Regolamento, nonché dei Capitolati speciali e di gara.

Articolo 33 - Inadempimenti e risoluzioni contrattuali

1. Ai Responsabili del Servizio compete la valutazione degli inadempimenti comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto.

Articolo 34 - Liquidazione delle prestazioni

1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle forniture di beni o servizi regolarmente ordinate vengono esaminate dalla funzione competente del Servizio per accertarne:
 - a. la rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità e dei collaudi;
 - b. la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;
 - c. l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.
2. Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente, il Responsabile del Servizio della funzione competente, sotto la propria responsabilità, constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui è dato atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.

Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative, od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone i termini al fornitore in forma scritta.

Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche parziale, per il corrispondente importo maturato.

3. Gli atti inerenti la liquidazione sono trasmessi al Servizio Finanziario che attiva le procedure di pagamento secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.

Sezione II - Modificazioni del contratto

Articolo 35 - Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, all'Amministrazione, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Responsabile del Servizio, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative alla contrattazione, nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

Articolo 36 - Cessioni di credito

1. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.
2. La cessione del credito da corrispettivo di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.
3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Responsabile del Servizio, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettate, le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385.

Articolo 37 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e rami d'azienda

1. Le cessioni di azienda e rami d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese appaltatrici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'appalto.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.